

**STATUTO della
CONFEDERAZIONE**
del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, in acronimo :
* CONF. COINAR *

TITOLO I - DENOMINAZIONE SCOPI SOCIALI ASSOCIAZIONI

- Art. 1 1. La Confederazione delle Associazioni del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi in acronimo CONFEDERAZIONE COINAR (di seguito solo CONF. COINAR) è la confluenza nazionale unitaria del terziario e rappresenta le imprese del commercio, dell'industria dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi, organizzate e non nelle Associazioni che la costituiscono. Tutela gli interessi economici, sociali, morali delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.
2. La CONF. COINAR non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire a organismi nazionali o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.
3. Ha sede in Chiavari e può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, recapiti sia in Italia che all'estero.
- Art. 2 1. La CONFEDERAZIONE COINAR:
- a) _ rappresenta e tutela nel loro complesso gli interessi delle imprese del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le imprese pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, a livello nazionale e internazionale;
 - b) stipula contratti e accordi collettivi nazionali, attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed economici;
 - c) promuove la formazione sia in aula che a distanza, l'aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o accordi con aziende specializzate;
 - d) favorisce la razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture produttive del terziario, anche attraverso forme di collaborazione economica e tecnica fra imprese;
 - e) assiste e coordina le Associazioni nella tutela degli interessi rappresentati,
 - f) anche nei confronti di altre categorie economiche e di enti pubblici o privati;
 - g) opera per il miglioramento delle strutture degli associati e delle Associazioni, in modo da assicurare ad esse efficienza e sviluppo;
 - h) verifica e garantisce che gli statuti dei soci effettivi siano in armonia con il presente statuto, siano in armonia tra loro, per quanto attiene le rispettive sfere di competenza organizzativa, e vengano rispettati;
 - i) svolge azione conciliativa nelle controversie tra le Associazioni;
 - j) rappresenta, nel loro complesso, le imprese aderenti e le Associazioni regionali o provinciali e non organizzate in Associazioni nazionali di categoria;
 - k) assume la partecipazione e promuove la costituzione di istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione dello sviluppo dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
 - l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi.
 - m) COINAR può aderire, previa delibera della Giunta, alla costituzione di altri organismi d'interesse e per lo sviluppo delle attività sociali previste;
- Art. 3 I soci di CONF. COINAR si distinguono in:
- a. **soci aderenti;**
 - b. **soci effettivi;**
 - c. **soci onorari;**
 - d. **soci fondatori.**
- Art. 4 1. **Soci aderenti sono:**
- a. **le Associazioni** e/o Federazioni regionali e/o territoriali e/o provinciali di carattere generale, che hanno versato la quota associativa annua;;
 - b. **le Associazioni** e/o Federazioni nazionali di categoria che hanno versato la quota associativa annua;
- Non può essere ammessa, in qualità di socio effettivo, più di una Associazione provinciale per la stessa provincia e più di una Associazione regionale e/o nazionale per la stessa categoria; la Giunta verifica e determina la sfera di competenza organizzativa delle Associazioni nazionali di categoria;
- 2. **soci effettivi sono tutti i soggetti giuridici** (titolari di partita IVA e non) **PMI** iscritti alle Associazioni COINAR periferiche che ricevono la nostra tessera sociale, avendone pagato la quota annua relativa;
 - 3. **Soci onorari sono** quei soggetti che, ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo in concerto con la Giunta stabiliscono che, per vari meriti acquisiti nell'attività corrente, vengono insigniti soci ad "honoris", senza onere alcuno.
 - 4. **Soci fondatori** sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Confederazione come risulta dall'Atto Costitutivo.
- Nel dettaglio, i **soci aderenti** sono le Associazioni alle quali sono iscritte aziende, enti, istituti, organismi ovvero, tutti coloro che hanno scopi in armonia con quelli della CONF. COINAR; il rapporto di adesione è ratificato dalla Giunta.
- Su delibera della Giunta, possono essere ammesse a partecipare, senza voto deliberativo, ad organismi tecnici o commissioni consultive le Associazioni territoriali sub-provinciali di carattere generale aderenti alle rispettive Associazioni provinciali che, per caratteristiche organizzative e funzionali, per numero degli associati, per importanza e qualità delle iniziative e per l'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza, abbiano assunto particolare rilevanza nella provincia.
- Art. 6 1. **Le Associazioni provinciali** di ciascuna regione sono tenute alla loro costituzione e partecipare alla Unione e/o Federazione regionale del commercio, industria, artigianato, delle professioni, del turismo e dei servizi sulla base degli iscritti alle Associazioni provinciali appartenenti alla stessa categoria merceologica.
2. D'intesa con le Associazioni nazionali di categoria, possono essere costituite Federazioni ed Organismi regionali di categoria che operano nell'ambito delle Unioni/Federazioni regionali.
3. **L'Unione regionale e/o Federazione regionale**
- rappresenta e tutela gli interessi degli operatori economici delle singole categorie del commercio, dell'industria, dell'artigianato,

del turismo, delle professioni e dei servizi nei confronti dell'ente Regione e di tutti gli enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;

- studia e propone la soluzione dei problemi di interesse generale, ai fini di una organica politica del commercio, del turismo e dei servizi e assume ogni idonea iniziativa al riguardo;

- fornisce agli aderenti i servizi comuni necessari a realizzare la partecipazione delle categorie alle attività della Regione;

- designa o nomina propri rappresentanti o delegati in congressi, commissioni, comitati, enti o organi regionali.

4. Le Unioni regionali e/o Federazioni regionali esercitano la loro attività mediante organi, previsti nei rispettivi statuti, nei quali devono trovare adeguata rappresentanza i settori del commercio, nell'industria, nell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi, in conformità ai principi del presente statuto.

5. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della CONF. COINAR sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituita presso la Confederazione una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti, o loro delegati, delle Unioni regionali e presieduta dal Presidente della CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario o da un loro delegato.

- Art. 7
1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla CONF. COINAR, che vi provvede, previa consultazione degli associati ed alle Associazioni provinciali e nazionali, mediante un'apposita Commissione, presieduta dal Presidente di CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario o da un loro delegato.
 2. La Commissione è nominata dalla Giunta ed opera secondo le direttive e il mandato da essa impartito.
 3. La stipulazione dei contratti e accordi che interessano singole categorie aventi particolari caratteristiche, è di competenza delle rispettive categorie e/o Associazioni nazionali; detti contratti e accordi sono negoziati e firmati congiuntamente dalle delegazioni dei soci e dalle Associazioni nazionali interessate e dalla COINAR.
 4. CONF. COINAR non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati dai propri soci senza la sua partecipazione.
 5. La stipulazione di contratti o accordi integrativi è demandata alle corrispondenti delegazioni e/o Associazioni provinciali, che vi provvedono secondo le direttive della CONF. COINAR e delle competenti Associazioni nazionali; i contratti o accordi integrativi concernenti singole categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dalla delegazione della categoria interessata, dalla Associazione provinciale di carattere generale territorialmente competente con ratifica di CONF. COINAR.

TITOLO II - RAPPORTI TRA CONF. COINAR ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 8
1. Le Associazioni, Federazioni e Unioni si costituiscono in regionali e provinciali aderendo alla CONF. COINAR:
 - a) avere statuti in armonia col presente statuto e tra loro, per quanto attiene le rispettive sfere di competenza organizzativa;
 - b) prevedere, nei propri statuti, norme idonee a favorire l'adesione di tutte le imprese rappresentate; assicurare un ordinamento interno a base democratica e sistemi elettivi tali da garantire negli organi adeguata rappresentanza alle imprese del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi in conformità ai principi del presente statuto.
 2. Alle Associazioni è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla CONF. COINAR salvo deroga deliberata dalla Giunta

- Art. 9
1. Alla domanda di ammissione, per le Associazioni, deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco nominativo dei dirigenti, adeguata documentazione della situazione organizzativa, dichiarazione di accettazione del presente statuto da parte dell'Associazione.
 2. Sulla domanda di ammissione ratifica la Giunta, dopo la verifica di:
 - coincidenza degli scopi del richiedente con quelli della CONF. COINAR; e l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8;
 - la rappresentatività del richiedente stesso e la sua capacità di assicurare un'efficace tutela degli interessi delle imprese associate.
 3. La deliberazione concernente la domanda di ammissione, se negativa, è comunicata al richiedente affinché questi possa proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta che, acquisito l'eventuale parere del Collegio dei Proviviri decide, in modo inappellabile, su di esso nella sua prima riunione.

- Art. 10
1. Le Associazioni devono :
 - a) comunicare preventivamente alla CONF. COINAR le eventuali modifiche da apportare ai propri statuti, che possano essere deliberate dagli organi competenti ove la Giunta non rilevi la loro incompatibilità con il presente statuto entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
 - b) assicurare sull'intero territorio provinciale e/o comunale un'adeguata presenza organizzativa;
 - c) uniformare la propria attività agli indirizzi e alle direttive della CONF. COINAR in materia di politica economica e sociale, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, con la stampa, con le organizzazioni politiche, economiche e sindacali;
 - d) informare la CONF. COINAR affinché questa possa svolgere l'azione conciliativa di cui all'art. 2, prima di intraprendere la trattazione di una questione sulla quale possa sorgere contrasto di interessi con altra Associazione;
 - e) corrispondere alla CONF. COINAR i contributi deliberati ai sensi del presente statuto.

- Art. 11
1. L'adesione alla CONF. COINAR, di Associazioni COINAR, comporta la contemporanea iscrizione di tutti i loro associati (imprese) negli elenchi della CONF. COINAR per l'utilizzo della tessera sociale;
 2. L'impresa associata verrà iscritta d'ufficio alla Federazione Sindacale Nazionale COINAR, nella propria categoria professionale, fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
 3. I soci effettivi (imprese) hanno l'obbligo di aderire al doppio inquadramento (Associazione territoriale e Federazione sindacale nazionale di categoria).
 4. L'adesione alla CONF. COINAR di altre Associazioni e/o Federazioni di categoria (non COINAR) quindi dei loro associati (imprese) comporta l'iscrizione dei loro associati sia alla CONF. COINAR sia alla Federazione Sindacale Nazionale COINAR, nelle rispettive categorie professionali, ma non viceversa, ossia, gli iscritti nella Federazione Sindacale Nazionale COINAR non saranno comunicati all'eventuale Associazione o Federazione di categoria.
 5. La CONF. COINAR ha diritto di compensare i rapporti contributivi fra i soci effettivi (imprese) dipendenti dall'attuazione del doppio inquadramento con la Federazione Nazionale di categoria.
 6. Alla Giunta spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento.

- Art. 12
1. Possono esercitare i diritti sociali gli associati che sono in regola col versamento dei contributi.
 2. La CONF. COINAR ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi o aderenti nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la CONF. COINAR stessa.

- Art. 13 1. Le controversie tra Associazioni – Unioni e/o Federazioni sono decise, con giudizio inappellabile, dal Collegio dei Probiviri quale amichevole compositore, che si pronuncia senza formalità di procedura.
2. Le sanzioni sono comminate dagli organi statuari.
- Art. 14 1. Il Presidente della CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario o da un loro delegato, sentita la Giunta, può convocare l'Assemblea straordinaria di una Associazione, qualora nell'attività di questa si sia determinata una delle seguenti situazioni:
a) gravi violazioni delle norme statuarie;
b) grave ritardo nel rinnovo degli organi statuari;
c) vizi che comportino la nullità della elezione degli organi statuari;
d) contrasto grave ed insanabile tra gli organi dell' Associazione;
e) dimissioni presentate da oltre metà dei componenti il Consiglio.
- Art. 15 1. Il Presidente della CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario, sentita la Giunta, nomina il Commissario di una Associazione nei seguenti casi:
a) quando ne è fatta richiesta motivata da un organo deliberante della Associazione stessa, anche in assenza di una specifica norma in tal senso nello statuto dell'Associazione, Unione e/o Federazione;
b) quando sono disattese le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nelle ipotesi di cui all'art. 14 e perdura la situazione o la carenza che ne ha determinato la convocazione.
2. Il Presidente della CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario, sentita la Giunta, può nominare il commissario di una Associazione:
a) quando la rappresentatività dell'Associazione non raggiunge il limite di 500/1 delle imprese che rientrano nella propria sfera di competenza organizzativa;
b) quando negli organi dell' Associazione si determina un contrasto che provoca gravi carenze di funzionalità e di tutela degli interessi rappresentati.
3. Il Commissario ha tutti i poteri degli organi statuari dell' Associazione, Unione e/o Federazione e deve convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organi stessi entro sei mesi dalla sua nomina. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi, con eventuale sostituzione del commissario, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'intervento.
- Art. 16 1. Lo status di associato si perde per decadenza o per recesso. Tale perdita comporta la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio sociale.
2. La CONF. COINAR promuove la costituzione di una Associazione Federazione e/o Unione avente la stessa sfera di competenza di quella decaduta o receduta.
- Art. 17 1. La Giunta può deliberare la decadenza di una Associazione Federazione e/o Unione:
a) per la perdita anche di uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 8;
b) per gravi contrasti con gli indirizzi e le direttive della CONF. COINAR;
c) per impedimenti recati al Commissario nell'espletamento del mandato conferitogli ai sensi dell'art. 15;
d) per gravi e comprovate inosservanze del proprio o del presente statuto. .
2. La decadenza può essere deliberata solo dopo che la Giunta abbia invitato l'Associazione a rimuoverne la causa e questa non vi abbia provveduto nel termine assegnatole.
3. La deliberazione è comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Associazione interessata che, entro trenta giorni dalla ricezione della lettera, può proporre ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide senza possibilità d'appello, nella sua prima riunione.
- Art. 18 1. Ogni Associazione, Federazione e/o Unione ha facoltà di recesso, che ha effetto allo scadere del secondo esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato comunicato.
2. Il recesso non estingue l'obbligazione relativa al versamento di contributi con applicazione pluriennale eventualmente deliberata dall' Assemblea.
3. Le controversie conseguenti al recesso sono decise, senza possibilità di ricorso, dal Collegio dei Probiviri quale amichevole compositore, senza formalità di procedura.
4. L' Associazione, Federazione e/o Unione che recede, oppure viene espulsa, deve immediatamente modificare la propria ragione sociale se, nella stessa, appare l'acronimo COINAR.

TITOLO III – ORGANI

- Art. 19 1. Sono organi della CONF. COINAR:
- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- la Giunta
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
- Art. 20 1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci aderenti e dei soci effettivi.
2. È rappresentante del socio effettivo, se stesso oppure un suo delegato:
3. È rappresentante del socio aderente, di una Associazione, Federazione e/o Unione, il legale rappresentante oppure un suo Delegato come segue;
a) il Presidente della stessa o, in sua vece, altro componente del Consiglio oppure il direttore o il segretario generale dell'Associazione, allo scopo delegato dal Presidente;
b) il Commissario nominato ai sensi dell'art. 15.
4. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega da altro socio.
5. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
6. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi collegiali previsti dal presente statuto, rappresentanti degli enti di cui all'art 5, i componenti il Comitato , i Direttori o i Segretari Generali delle Associazioni, Federazioni e/o Union aderenti e rappresentate.

- Art. 21 1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente della CONF. COINAR ovvero dal Vice Presidente Vicario, a mezzo lettera via posta prioritaria, fax, posta elettronica, esposta sul sito della CONF. COINAR ed esposta in tutte le sedi delle Associazioni aderenti, ed inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione.
2. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata, con telegramma, da spedire almeno otto giorni prima della data della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno; l'indicazione della data della seconda convocazione e quella della località, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i bilanci, e i documenti di riferimento annessi.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata solo in Italia.
- Art. 22 1. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata una volta l'anno, entro il 30 aprile. Su proposta motivata del Presidente della CONF. COINAR, se gli interessi o speciali motivi della CONF. COINAR lo esigono, la convocazione del 30 aprile potrà essere procrastinata non oltre il 30 giugno.
2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, è convocata quando il Presidente della CONF. COINAR lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio o almeno un quinto dei soci votanti ne facciano domanda motivata e nelle rispettive domande siano indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, provvede alla convocazione il Vice Presidente Vicario oppure Presidente del Collegio dei Sindaci.
- Art. 23 1. Ciascun socio effettivo e/o socio aderente ha diritto, in Assemblea, ad un voto; ad esso va aggiunto, in ragione delle tessere acquistate presso la CONF. COINAR nell'esercizio finanziario dell'anno precedente (01 gennaio 15 dicembre), 1 voto ogni 500 tessere acquistate; il voto viene espresso dal socio aderente (Presidente dell'Associazione territoriale e/o suo delegato).
2. Il numero dei voti assegnati a ciascun socio aderente non può, comunque, superare il quindici per cento del totale dei votanti presenti in Assemblea conteggiando anche eventuali deleghe; i voti di diritto al socio aderente, che sono maturati nell'anno precedente in base alle tessere acquistate, sono conteggiati dopo il censimento dei votanti presenti e/o per delega.
3. Ai soci effettivi ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea, è attribuito un voto qualunque sia l'eventuale importo della contribuzione (obblazioni).
- Art. 24 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti i soci che dispongono della metà più uno dei voti spettanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci presenti.
- Art. 25 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CONF. COINAR;
2. L'Assemblea nomina tre scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.
3. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, ne assume le funzioni di Segretario.
4. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da un numero di soci votanti che dispongano almeno del quinto dei voti attribuiti in assemblea.
- Art. 26 1. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che un metodo diverso sia proposto da un numero di rappresentanti che dispongono di almeno un quinto dei voti attribuiti in Assemblea.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti si ripete la votazione.
3. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di un numero di rappresentanti che dispone di almeno tre quinti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni, Federazione e/o Unione con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
4. Per lo scioglimento della CONF. COINAR occorre il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
- Art. 27 L'Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee di politica gestionale della CONF. COINAR
b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo e la delibera del Comitato che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di esazione degli stessi;
d) elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente e i componenti del Comitato, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri;
e) delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.
- Art. 28 1. I componenti degli organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.
2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque esercizi finanziari.
3. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza, ovvero abbia perduto i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 29.
4. Il Consiglio dichiara decaduto il rappresentante che cessa di ricoprire cariche nell'Associazione, Federazione e/o Unione oppure nell'Azienda di provenienza.
- Art. 29 1. Il Comitato è costituito da un numero minimo di cinque membri e non superiore a 21; la sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi. In ogni caso i soci fondatori saranno membri di diritto del Comitato (o Consiglio Direttivo) senza necessità di elezione o nomina, anche dopo la scadenza del loro mandato, aventi diritto di voto a tutti gli effetti.
2. Può essere eletto Consigliere ogni socio effettivo, ogni socio onorario, il presidente di Associazione, Federazione e/o Unione con diritto di voto o, in sua vece, persona a tal fine designata dal Consiglio dell'Associazione, Federazione e/o Unione stessa, purché sia un imprenditore del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi del iscritto alla Associazione, Federazione e/o Unione.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni con comunicazione scritta inviata per posta prioritaria oppure per fax e/o posta elettronica; la convocazione può essere richiesta anche da almeno un quinto dei componenti il Comitato ovvero dalla Giunta o dal Collegio dei Sindaci che ne facciano richiesta motivata, e indichino gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede entro quindici giorni dalla richiesta; ove questi non provveda, la convocazione è disposta da un Vice Presidente e, in caso di mancata convocazione, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
4. Il Comitato è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei componenti in carica ed è presieduto dal Presidente

della CONF. COINAR.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Art. 30
1. Il Comitato determina le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall' Assemblea.
 2. II Comitato inoltre:
 - a) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti fino ad un massimo di sette, ai quali si aggiungono, con parità di diritti, i presidenti in carica dei Comitati che potranno essere costituiti;
 - b) elegge nel proprio seno i componenti della Giunta;
 - c) su proposta del Presidente nomina, tra i componenti la Giunta, l'Amministratore, che sovrintende alla redazione dei bilanci se già non presente nel Comitato direttivo;
 - d) può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte nel campo dell'economia, del commercio, del turismo, dei servizi; amministratori o legali rappresentanti dei soci aderenti in numero non superiore ad un quinto dei suoi componenti;
 - e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, che partecipa alle sedute del Comitato e della Giunta con voto consultivo;
 - f) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché la relativa relazione finanziaria, da presentare all'Assemblea. Entro il 31 ottobre di ogni anno delibera, per l'esercizio successivo, il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. II Comitato, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
 - g) delibera la costituzione di Commissioni consiliari e ne determina le competenze;
 - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dal presente Statuto e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - h) può istituire sedi secondarie e recapiti sia in Italia che all'estero;
 - i) provvede ad emanare regolamenti, procedure e convenzioni quadro per le necessità di sviluppo organico ed organizzato.
- Art. 31
1. La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, e dai componenti eletti dal Comitato in numero minimo di tre e non superiore ad undici; la sua composizione deve assicurare un'adeguata esperienza economico finanziaria, degli eletti, ed esserci una rappresentanza dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi
 2. La Giunta, su proposta del Presidente, può cooptare altri Consiglieri in numero non superiore ad un quinto dei suoi componenti.
 3. La Giunta è convocata, con preavviso di almeno otto giorni, dal Presidente. Può essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti oppure il Collegio dei Sindaci con l'indicazione dell'ordine del giorno; in tal caso il Presidente provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Ove questi non provveda e così neppure il Vice Presidente, la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
 4. La Giunta è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Art. 32
1. La Giunta:
 - a) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo inerenti la gestione economica e finanziaria della Confederazione;
 - b) delibera sull'ammissione dei soci effettivi ed aderenti con particolare attenzione alle Associazioni, Federazioni e/o Unioni e ne dichiara la decadenza;
 - c) nomina il Segretario Generale aggiunto, ed i Vice-Segretari Generali, su proposta del Presidente;
 - d) designa e nomina, su proposta del Presidente, le persone chiamate a rappresentare la CONF. COINAR presso enti, organismi, commissioni o consessi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
 - e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato, al quale riferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva.
- Art. 33
1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della CONF. COINAR ne ha la firma e può delegare.
 2. Può essere eletto Presidente ciascun legale rappresentante dei soci aderenti, effettivi e fondatori.
 3. Può essere eletto Presidente anche un imprenditore del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi, che svolga attività da almeno tre anni, che sia iscritto alla CONF. COINAR oppure ad una associata aderente e che venga proposto da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità dei votanti.
 4. Il Presidente, in particolare:
 - a) ha la gestione ordinaria della CONF. COINAR ed attua le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - c) può proporre alla Giunta, sentito il Segretario Generale se nominato, la nomina del Segretario Generale Aggiunto;
 - d) sentito il Segretario Generale, se nominato, propone alla Giunta la nomina dei Vice Segretari Generali;
 - e) delibera, sentito il Segretario Generale, se nominati, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
 - f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della CONF. COINAR, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo;
 - h) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del Comitato e della Giunta, riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva;
 - i) può avvalersi di una Consulta di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, tecnici ed esperti di particolare competenza;
 - l) può conferire incarichi speciali e delegate alcune sue competenze a componenti di Giunta, che a lui rispondono del proprio operato;
 - m) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza.
- Art. 34
- I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella gestione della CONF. COINAR e sovrintende i Dipartimenti che saranno indicati dal Comitato Direttivo;
- Art. 35
- In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla vacanza.
- Art. 36
- Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario Generale che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per tre mandati quinquennali consecutivi non sono eleggibili alla stessa carica ad eccezione dei soci fondatori.

- Art. 37 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti anche fra persone iscritte all'Albo dei revisori contabili; il Presidente del Collegio deve essere un revisore contabile.
2. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e segg. del C.C.
- Art. 38 1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque componenti effettivi, di cui almeno due esperti in materia giuridica, e due supplenti. La qualità di componente il Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere sia della CONF. COINAR che di altre Associazioni, Federazioni e/o Unioni aderenti.
2. Il Collegio, in occasione della prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio in particolare:
a) giudica, con effetto inappellabile, quale amichevole compositore delle controversie tra i soci siano essi aderenti che effettivi;
- Art. 39 1. Il Segretario Generale, se eletto:
a) coadiuva ed assiste il Presidente ed i Vice Presidenti nella gestione della CONF. COINAR e sovrintende ai Dipartimenti che gli saranno indicati dal Comitato Direttivo e/o Organi nell'espletamento dei loro compiti;
b) partecipa, con voto consultivo, ai lavori degli Organi;
c) è capo del personale e sovrintende agli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli Uffici e di trattamento giuridico - economico del personale.

TITOLO IV – TURISMO

- Art. 40 1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per il Turismo che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese turistiche, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il turismo, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per il loro settore.
2. Il Comitato Nazionale Turismo decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche del turismo, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
3. Gli organi di rappresentanza sono:
- il Consiglio Nazionale Turismo;
- il Presidente;
- l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.
- Art. 41 1. Il Consiglio Nazionale Turismo è composto:
- dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
- da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell'Associazione designante.
- Art. 42 Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale del turismo, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
- attua le iniziative concernenti la politica del turismo;
- elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato per i Servizi ed uno o più Vice Presidenti;
- propone all'Assemblea i nominativi dei candidati del settore turismo al Consiglio della CONF. COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 43 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi CONF. COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO V - SERVIZI

- Art. 44 1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per i Servizi che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese di servizi, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per la loro area di attività.
2. Il Comitato Nazionale decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche dei servizi, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
3. Gli organi di rappresentanza sono:
- il Consiglio Nazionale Servizi;
- il Presidente;
- l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.
- Art. 45 1. Il Consiglio Nazionale Servizi è composto:
- dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
- da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.

2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.

- Art. 46 Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale dei servizi, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica dei servizi;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per i Servizi ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore dei servizi al Consiglio della CONF. COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 47
1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO VI - COMMERCIO

- Art. 48
1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per il Commercio che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese del commercio, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale del Commercio decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche proprie, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale Commercio;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.
- Art. 49
1. Il Consiglio Nazionale Commercio è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 50 Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale del commercio, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica del commercio;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per il Commercio ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore del commercio al Consiglio della CONF. COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 51
1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi CONF. COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO VII - INDUSTRIA

- Art. 52
1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per l'Industria che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di aziende del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese industriali, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale per l'Industria decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche produttive, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale per l'Industria;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.
- Art. 53
1. Il Consiglio Nazionale per l'Industria è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 54 Il Consiglio

- individua le direttive della politica nazionale dell'industria, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica della produzione industriale;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per l'Industria ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all'Assemblea i nominativi dei candidati del settore industria al Consiglio della CONF. COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.

- Art. 55
1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi CONF. COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO VIII - ARTIGIANATO

- Art. 56
1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per l'Artigianato che, con appositi organi rappresenta unitariamente le imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese artigiane, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale per l'Artigianato decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche dell'artigianato nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale Artigianato;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.

- Art. 57
1. Il Consiglio Nazionale Artigianato è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell'Associazione designante.

- Art. 58
- Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale dell'artigianato, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica degli artigiani;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato Artigiano ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all'Assemblea i nominativi dei candidati del settore artigiano al Consiglio della CONF. COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Comitato, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.

- Art. 59
1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi CONF. COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO IX - PROFESSIONI

- Art. 60
1. Al superamento di diecimila soci effettivi per la categoria indicata è costituito il Comitato Nazionale per le Professioni che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla CONF. COINAR, le istanze unitarie delle imprese professionali, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della CONF. COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale Professioni decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche delle professioni, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della CONF. COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale Professioni;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla CONF. COINAR.

- Art. 61
1. Il Consiglio Nazionale Professioni è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci aderenti;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci effettivi nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente CONF. COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell'Associazione designante.

- Art. 62
- Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale delle professioni, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della CONF. COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica delle professioni e dei loro Ordini;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato per le Professioni ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all'Assemblea i nominativi dei candidati del settore delle professioni al Consiglio della CONF. COINAR.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente CONF. COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Comitato, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.

- Art. 63 Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi CONF. COINAR e, su delega del Presidente CONF. COINAR, all'esterno.

TITOLO X - PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

- Art. 64 Il patrimonio sociale sarà formato:
 b) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso alla CONF. COINAR; sono previste le seguenti entrate:
 • le quote associative annuali;
 • i lasciti, i proventi che a vario titolo pervengono alla CONF. COINAR;
 • i contributi e le elargizioni o donazioni che a vario titolo giungono alla CONF. COINAR per incrementarne il patrimonio;
 • i contributi statati e/o di altri Enti nazionali oppure da altri paesi;
 • le rendite del patrimonio.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 In caso di scioglimento della CONF. COINAR l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità.

NORMA TRANSITORIA

- Art. 66 1. Il Comitato e la Giunta, in deroga alle disposizioni previste all'art. 30 secondo comma, lettera d), e dall' art. 31, secondo comma, possono cooptare rappresentanti delle Associazioni, Federazioni e/o Unioni nazionali di categoria di tutti i settori al fine di adeguare la composizione degli Organi collegiali alle norme del presente statuto.
 2. Le cariche sociali, in atto alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono prorogate di un anno.
 3. Agli effetti dell'art. 36 il primo mandato quinquennale decorre dal primo gennaio

Raffaello Balsani
Ennio Benedetto
[Signature]
[Signature]

